

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA DELIBERAZIONE COVIP DEL 23 GIUGNO 2026

RACCOLTA DELLE C.D. "ADESIONI AUTOMATICHE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE"

– Art. 8, c. 7 e ss. D.Lgs. n. 252/2005 come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 -

A decorrere dal **1° luglio 2026**, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, è entrato in vigore il nuovo **meccanismo dell'adesione automatica alla previdenza complementare**.

I lavoratori dipendenti del settore privato, assunti per la prima volta a partire dal **1° luglio 2026**, nonché i lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare che vengano nuovamente assunti senza esprimere alcuna scelta in merito al TFR, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni dalla data dell'assunzione, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica complementare individuata dagli accordi o contratti collettivi applicabili (nazionali, territoriali o aziendali), purché presenti una gestione articolata su più linee di investimento che permettano l'adozione di percorsi di tipo *life cycle* (caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento che tengano conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente).

Pertanto, i fondi pensione potranno procedere alla raccolta di adesioni automatiche solo se, alla data del 1° luglio 2026, risultino già adeguati alle previsioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 e ai criteri minimi individuati dalle Istruzioni emanate dalla COVIP oppure, transitoriamente fino al 30.6.2027, ove stiano attuando un processo di completo allineamento agli stessi. In caso contrario, i fondi pensione non potranno raccogliere le adesioni automatiche e le stesse saranno destinate al fondo pensione residuale di legge "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria Metalmeccanica, della Installazione di Impianti e dei Settori Affini - COMETA".

* * *

A tal proposito, considerato che il **Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo è strutturato come forma pensionistica preesistente monocomparto a gestione assicurativa** e che l'attuale configurazione non soddisfa i criteri minimi previsti dalla normativa per raccogliere anche transitoriamente le adesioni automatiche

si dichiara che

1. i lavoratori delle Società del Gruppo Zurich in Italia possono **aderire volontariamente e in modo esplicito al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo**, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dalla Nota informativa del Fondo, disponibili nella sezione "Documentazione";
2. il **Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo non è attualmente idoneo a raccogliere le adesioni automatiche di cui all'art. 8, c. 7 e ss. del D.Lgs. n. 252/2005**.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 7-ter D.Lgs. n. 252/2005, in assenza di una forma pensionistica collettiva idonea a raccogliere le adesioni automatiche, le stesse devono essere attivate sulla forma pensionistica residuale di legge, Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria Metalmeccanica, della Installazione di Impianti e dei Settori Affini – COMETA.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 Milano
C.F. 97073460152
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1089 il 23/11/1999

AVVERTENZE:

Le disposizioni in materia di adesione automatica riguardano esclusivamente le nuove assunzioni a decorrere dal 1° luglio 2026 e non producono effetti sugli iscritti già titolari di una posizione attiva presso il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo. Le posizioni individuali degli iscritti correnti restano invariate e continuano ad essere gestite secondo le regole vigenti.

Per il lavoratore assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il previgente meccanismo del silenzio-assenso all'adesione alla previdenza complementare, ove non esprima esplicitamente la scelta di aderire alla previdenza complementare o di mantenere il TFR nel regime di cui all'art. 2120 c.c. entro 6 mesi dall'assunzione attraverso la compilazione del Modulo TFR2.

Hai qualche incertezza?

Consulta le FAQ e trova le risposte ai tuoi dubbi

Vuoi saperne di più?

[Leggi le PILLOLE PREVIDENZIALI](#)